

Risoluzione del 12/12/1992 n. 1178 - Min. Finanze - Imposte Dirette

Isi. Immobili posseduti da enti religiosi.

Sintesi: Gli enti religiosi rientrano in generale nell'ambito soggettivo di applicazione dell'ISI. L'imposta non e' dovuta nei casi espressamente previsti. L'imposta e' dovuta sull'area di sedime delle unita' immobiliari inagibili a seguito di danni che le rendono permanentemente inabitabili. L'imposta e' ridotta del 50% per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ma ristrutturabili.

Testo:

In relazione al quesito posto con nota del 30 settembre 1992 diretta al Presidente della Repubblica, si comunica quanto segue.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sugli immobili posseduti dagli enti religiosi, si fa presente che ai sensi dell'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche' delle successive integrazioni apportate dall'art. 1, comma 4, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, sono esenti dall'imposta:

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze, come ad esempio l'oratorio, e l'abitazione del parroco;
- i fabbricati posseduti dagli enti non commerciali (art. 87, comma 1, lett.c) del T.U.I.R.), non aventi finalita' di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' istituzionali di carattere didattico;
- i fabbricati posseduti dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' istituzionali di carattere assistenziale e sanitario e cioe' quei fabbricati in cui viene effettivamente svolta un'attivita' di assistenza nei confronti di terzi avente specifiche finalita' sociali e umanitarie o di cura.

Relativamente alle unita' immobiliari dichiarate inagibili si fa presente che nel caso in cui i danni causati sono tali da rendere permanentemente non abitabile l'unita' immobiliare medesima, l'ISI e' dovuta con riferimento all'area di sedime che mantiene la caratteristica di area fabbricabile.

Per quanto riguarda, invece, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ma che possono essere ristrutturati, l'imposta di cui trattasi e' ridotta del 50 per cento.

Pertanto, e' alla luce delle premesse considerazioni che possono trovare soluzione i singoli casi concreti.